

Bollettino ufficiale dell'UNEBA
Unione Nazionale
Istituzioni e Iniziative
di Assistenza Sociale

nuova

anno XXXV - n. 11 - 2009
spediz. in abb. post. - D.L. 353/2003
(conv. in L. 27/02/2004 n.46)
art. 1 comma 2 e 3, Roma

proposta



- 3 - CARITA', VERITA', SVILUPPO INTEGRALE**
- 6 - NESSUNO TOCCHI CAINO**
- 9 - VOLONTARIATO DOMANI: CRISI O TRASFORMAZIONE?**
- 10 - LE PRIORITA' DELLA FONDAZIONE ZANCAN**
- 11 - ANCORA SUGLI ADEMPIMENTI PER LE ASSOCIAZIONI**
- 13 - CARTA BIMBO DEL COMUNE DI ROMA**
- 14 - ONLUS "DI BENEFICENZA" ANCHE IN VIA INDIRETTA**
- 16 - EVITARE BABELE**
- 17 - GIUSEPPE LAZZATI, MAESTRO DI LAICITA'**
- 18 - NOTIZIE UNEBA: IL SITO**
- 19 - NORME GIURIDICHE - GIURISPRUDENZA - CONSULENZA**
- 23 - OASI DELLA TERZA ETA'**
- 24 - COLPO D'ALA: BELLA TRA GLI UOMINI**

LE GIORNATE INTERNAZIONALI DELLE NAZIONI UNITE

- 2 - Dicembre - Giornata Internazionale per l'Abolizione della Schiavitù (UNESCO)**
- 1 - Dicembre - Giornata Mondiale dell'AIDS (UNESCO)**
- 3 - Dicembre - Giornata Internazionale delle Persone Disabili**
- 5 - Dicembre - Giornata Internazionale dei Volontari per lo Sviluppo Economico e Sociale**
- 7 - Dicembre - Giornata Internazionale dell'Aviazione Civile**
- 9 - Dicembre - Giornata Internazionale contro la Corruzione**
- 10 - Dicembre - Giornata Internazionale per i Diritti Umani**
- 11 - Dicembre - Giornata Internazionale della Montagna**
- 18 - Dicembre - Giornata Internazionale dei Migranti**
- 19 - Dicembre - Giornata delle Nazioni Unite per la Cooperazione Sud-Sud**
- 20 - Dicembre - Giornata Internazionale della Solidarietà Umana**



CARITA', VERITA', SVILUPPO INTEGRALE

di Maurizio Giordano

Lavoro, ambiente, migrazioni, educazione: la lettura dell'enciclica "*Caritas in veritate*" da parte di **Retinopera**, riunita nel tradizionale Seminario autunnale (che anche quest'anno si è svolto ad Assisi dal 18 al 20 settembre ed ha avuto come tema "Carità, verità, sviluppo integrale") si è concentrata su questi quattro ambiti: essenziali, in quanto riguardano aspetti essenziali della vita della persona e della società; ma anche decisivi ai fini di un assetto più umano ed equo del nostro futuro. Il lavoro è in questi ultimi dieci anni profondamente cambiato rispetto alla stabilità, alle modalità di svolgimento, al rapido emergere e venir meno di certezze, professionalità, opportunità; l'ambiente sta progressivamente subendo trasformazioni che incidono sulla natura, sul clima, sul modo di rapportarsi dell'uomo con città e campagna, sui consumi; le migrazioni hanno in pochi anni assunto le caratteristiche di una rivoluzione epocale che interessa – con decine di milioni di persone che abbandonano il proprio Paese – tutto il mondo, non la sola "vecchia" Europa; l'educazione è diventata una vera emergenza in un'epoca in cui sono messi in discussione regole e principi che hanno per lungo tempo costituito punti di riferimento per l'individuo e la comunità.

Sono quattro aspetti di quella che da "questione sociale" è diventata – come ha rilevato il Segretario generale della CEI, mons. Mariano Crociata nel suo intervento di apertura – una vera e propria "questione antropologica": è in discussione il senso stesso dell'uomo in tutte le sue espressioni e bisogna saper raccogliere la sfida che ci viene dal mondo allargando i nostri orizzonti, così da sviluppare lo statuto di cittadinanza del cristianesimo. In questo, Retinopera, cui partecipano i maggiori diciotto organismi dell'area cattolica (con quasi sette milioni di aderenti) impegnati nel civile e nel sociale, può svolgere una funzione essenziale, sia quale raccordo del complesso mondo cattolico superando vecchie divisioni e anacroni-

stiche rigidità identitarie, sia quale sede di confronto e approfondimento della Dottrina sociale della Chiesa, la cui ricchezza e capacità di lettura e proposta divengono sempre più evidenti. Basti in proposito pensare alle Encicliche che hanno caratterizzato questo ultimo quarantennio a partire dalla rivoluzionaria *Populorum Progressio* di Paolo VI, più volte citata nell'ultima Enciclica di Benedetto XVI.

UN OSSERVATORIO DEL BENE COMUNE

Non a caso il vescovo di Ivrea, mons. Arriigo Miglio che presiede la Commissione CEI per i problemi sociali e il Comitato preparatore delle Settimane sociali, ha scelto proprio l'incontro di Retinopera per esporre alcune riflessioni sul tema (una agenda dei cattolici) della prossima settimana che si svolgerà nell'ottobre 2010 a Reggio Calabria: non un'agenda di programmi politici, ma di problemi prioritari per il cammino e lo sviluppo del nostro Paese; un'agenda che sarà il frutto di un cammino di discernimento comunitario che si svolgerà all'interno del mondo cattolico, ma anche con i laici che hanno a cuore il bene comune.

Questo tema è stato ripreso dal coordinatore di Retinopera, Franco Pasquali, sia nell'apertura che nella chiusura dei lavori, con la sottolineatura dell'apporto che Retinopera ha già cominciato a dare partecipando nel Comitato delle Settimane sociali e realizzando tutta una serie di incontri a tema, guidati da esperti internazionali ed organizzati sul modello di quelli dell'Aspen. Un decisivo contributo verrà dall'Osservatorio del bene comune che Retinopera sta organizzando con l'intento di fotografare la realtà italiana non solo sulla base dei tradizionali fattori economici (PIL, produzione, reddito, occupazione) e di quelli che sulla scia di Stiglitz si stanno elaborando per misurare lo stato di benessere di una comunità (qualità della vita, ambiente, reti infrastrut-



turali, centri culturali, etc.), ma soprattutto sulla scorta di elementi più legati al concetto di bene comune: possibilità di sviluppo della personalità, libero accesso all'educazione, formazione, diseguaglianze sociali ed economiche, spazi di mondi vitali, consumo responsabile, partecipazione, reti integrate di servizi, etc.

Utili a questo fine saranno certamente molte delle riflessioni emerse dalle relazioni di ambito e dal vivace dibattito che ne è scaturito. A partire dalle considerazioni di Vittadini che ha introdotto il tema del lavoro, o meglio della persona che lavora, riprendendo la definizione della *Caritas in veritate* del lavoro come vocazione dell'uomo, basato sulle relazioni interpersonali e caratterizzato dal rapporto tra lavoratore e imprenditore, tra lavoratore e sussidiarietà, tra lavoratore e sviluppo tecnologico. Ricordando la *Laborem exercens*, il prof. Colasanto ha affermato che il lavoro è ontologicamente costitutivo della persona, anche se oggi, dopo la rottura di tutti gli schemi che aveva-

stato messo in rilievo nella sessione dedicata al tema dell'ambiente, coordinata dal Presidente dell'Agesci Alberto Fantuzzo (che ha invitato a saper "camminare", cioè perdere il tempo frequentando la natura, "sostenere", cioè saper guardare, "andare", cioè progredire sempre, non fermarsi sull'acquisito), dal prof. Stefano Masini, dal dott. Andrea Masullo e dal presidente onorario della Corte di Cassazione Amedeo Postiglione.

La terza sessione, suddivisa negli ambiti "migrazioni" (coordinatore Andrea Oliviero, presidente delle Acli, relatori Daniela Pompei e Antonio Golini) ed "educazione" (coordinatore Franco Miano, presidente dell'Azione cattolica, relatori Luisa Ribolzi e Pierpaolo Triani), è stata aperta dal presidente di Rinnovamento nello spirito con l'invito di Benedetto XVI "dobbiamo accettare il rischio della libertà" (il rapporto educativo è anzitutto l'incontro di due libertà) e con la riflessione del Card. Ruini sulle conseguenze del "trionfo della differenza, esaltata come pretesto per affermare a qualsiasi livello il diritto di fare ciò che ci piace. Se tutto è possibile, allora anche la differenza diventa indifferente". Entrambi i relatori hanno ricordato i dati drammatici delle differenze economiche e sociali soprattutto, per quanto ci riguarda, tra Europa ed Africa e le prospettive demografiche (nel periodo 2009-2050 l'Europa avrà 40 milioni di abitanti in meno; l'Africa un miliardo in più); ogni anno nel mondo si registra un movimento migratorio di 3 milioni di persone: in questa situazione le migrazioni sono un fatto strutturale che non può essere gestito semplicemente con azioni nazionali di contenimento/respingimento, ma deve essere risolto a livello di comunità internazionale: con un piano di inserimento nei limiti sopportabili da ciascun Paese; con un piano di interventi nei Paesi di origine; con nuove regole di commercio internazionale che non penalizzino i Paesi poveri. Già un'alleanza vera in sede dell'Unione europea o quanto meno tra i Paesi del Mediterraneo potrebbe facilitare una più umana, ma anche economica, gestione della situazione.

Tre temi al centro delle riflessioni di Franco Miano nell'introduzione della sessione sull'educazione: la categoria della pluralità, che investe figure educative, richieste sociali, saperi, culture (classi composte da soli immigrati provenienti da svariati Paesi), va-



no resistito negli ultimi due secoli operata dalla globalizzazione e a causa dell'impegnoso sviluppo della tecnologia, è più difficile fare sintesi: se si scrivesse oggi la Costituzione probabilmente la formula di apertura (la Repubblica è fondata sul lavoro) sarebbe diversa. Una chiave di lettura è stata poi fornita dal prof. Compagnoni con un excursus a partire dalla *Rerum novarum*, fino alle encicliche sul lavoro di Giovanni Paolo II: la prima che non tanto parlava di "lavoro" quanto delle condizioni di sfruttamento del lavoratore, le ultime riecheggianti Maritain, Chenu, Paolo VI in cui il lavoro assume la dignità di cooperazione nella creazione; dal lavoro in senso oggettivo, al lavoro in senso soggettivo: un atto umano, dunque un atto morale. Ma la sua dignità non può realizzarsi appieno se non si adotta un nuovo concetto di economia, se non si rafforza la responsabilità sociale dell'impresa, se non si introduce il concetto di dono anche nel "doveroso"; e anche se non si introducono il senso di rispetto per l'ambiente e nuovi comportamenti consumistici, come è



lori; la categoria della soggettività, che vede l'affermazione del narcisismo, colloca il benessere tra i "valori" della vita, tende esclusivamente alla propria realizzazione; i rapporti tra dispositivi educativi esterni e dispositivi educativi interni, che chiama il soggetto ad autoregolamentarsi e autogestirsi con ricadute di chiusura su di sé, autoreferenzialità enfasi relazionale. Assistiamo (Ribolzi, Triani) alla rottura dei contesti educativi, alla frammentazione dei contenuti con l'aumento delle materie scolastiche, alla pluralità dei vissuti personali e di possibilità: abbandonato a sé stesso in un contesto estremamente frammentato i giovani in-



contrano sempre maggiore difficoltà a trovare una unità interiore. Di qui le sfide a ripensarci nello sviluppo quale compimento di noi stessi, alla fiducia in noi stessi, al sostegno nelle diverse situazioni, ma anche ad un forte, continuativo e condiviso impegno delle istituzioni e della società.

FRATERNITÀ, SUSSIDIARIETÀ

"Il mondo soffre per mancanza di visione", "il mondo soffre per mancanza di pensiero", "serve un nuovo slancio del pensiero per comprendere meglio le implicazioni del nostro essere famiglia". Con queste tre citazioni, rispettivamente di Giovanni Paolo II, di Paolo VI e di Benedetto XVI, Adriano Roccucci (Comunità di S.Egidio) ha introdotto l'ultima giornata di riflessioni di Retinopera, dedicata al tema "Senza fraternità non c'è vera solidarietà! Sviluppo dei popoli e centralità dell'uomo" presentato da mons. Piero Coda, Preside dell'Istituto universitario Sophia di Loppiano, e dal prof. Cesare Mirabelli, Presidente emerito della Corte costituzionale. Il

primo, con un inquadramento storico della *Caritas in veritate*, che significativamente è stata promulgata nel quarantennio della *Populorum Progressio* a conferma delle grandi intuizioni di Paolo VI, che aveva additato - precorrendo i tempi - i rischi e le opportunità della globalizzazione e le tragiche conseguenze della crescente divaricazione tra Paesi ricchi e Paesi poveri. Di qui il passaggio agli snodi della sofferenza per mancanza di pensiero, alla necessità di un umanesimo aperto all'assoluto rivelato e storicizzato in Cristo, alla mancanza di fraternità che è all'origine di ogni sottosviluppo. "Occorre riprogettarci dilatando

la ragione a misura di Cristo, ma anche della realtà nella quale siamo immersi... Le opere possono anche non avere in sé alcun significato, ma lo acquistano quando portano a relazioni personali forti, simbolo dello spazio per i poveri". Un pensiero questo che si attaglia perfettamente alle opere ed all'azione svolta nella società dalle istituzioni che si riconoscono nell'UNEBA.

E' fonte di riflessione anche per l'UNEBA la successiva relazione di Mirabelli che ha rapportato la *Caritas in veritate* al nostro quadro ordinamentale, ma alla luce di una fede da proporre con razionalità nel sociale in questo preciso momento storico, affinché le esigenze di giustizia siano percepite e politicamente realizzate nel nostro ordinamento sociale. La sussidiarietà assume in tale visione un ruolo essenziale, quale azione sociale in spazi assicurati non volta ad interessi individuali, ma che si fa carico di interessi generali che riguardano la persona e la società (il bene comune nella Dottrina sociale della Chiesa). Ma a tale fine occorrono uno strumentario (legislativo, fiscale, organizzativo, etc.) che permetta di agire al meglio e la capacità di discernimento nel costruire risposte adeguate ed innovative ed è indispensabile sapersi spendere su alcune linee di impegno: la famiglia, da cui dipende la tenuta sociale del Paese e dell'individuo nel vissuto quotidiano; l'educazione, chiave di volta di ogni vero ed integrale sviluppo; lo stato sociale sia sulle linee di frontiera sia quale struttura articolata di supporto al convivere civile; la sussidiarietà libera quale modello di democrazia.



NESSUNO TOCCHI CAINO

di Andrea Cofelice*

NÉ UTILE NÉ NECESSARIA

E' questo il punto di partenza da cui muove Cesare Beccaria per argomentare, nel famoso libro "Dei delitti e delle pene" del 1764, la propria posizione contraria alla liceità e opportunità della pena capitale. L'importanza storica del libro di Beccaria risiede nel fatto che esso rappresenta in assoluto la prima opera che affronta in maniera seria e ampia il problema della pena di morte, offrendo alcuni argomenti razionali per dare ad esso una soluzione che contrasta con una tradizione secolare tendenzialmente favorevole al suo impiego. Proprio per influenza del dibattito che sulla pena di morte si svolse in quegli anni, fu emanata la prima legge penale che abolì la pena di morte: la legge toscana del 1786, la quale, al par. 51, dichiara di "abolire per sempre la pena di morte contro qualunque reo, sia presente sia contumace, ed ancorché confessato e convinto di qualsivoglia delitto dichiarato dalle leggi fin qui promulgate, le quali tutte vogliamo in questa parte cessate ed abolite" (citazione tratta dal volume "L'età dei diritti" di Norberto Bobbio, Torino, Einaudi, 1990, p. 182). Molte nazioni, da allora, si sono dotate di leggi penali che aboliscono la pena di morte: l'Italia è stata tra le prime, grazie al Codice penale Zanardelli del 1889.

Oggi, il dibattito sulla pena di morte verte sulla questione se il diritto da parte dello Stato di punire chi ha violato la legge si spinga sino al diritto di infliggere una condanna a morte, pure nel rispetto di tutte le garanzie procedurali proprie dello Stato di diritto. Rispetto all'epoca in cui scriveva Beccaria, vi è tuttavia un punto di partenza ineludibile per chiunque voglia affrontare il dibattito in modo serio: la **Dichiarazione universale dei diritti umani**, adottata dalle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, il cui art. 3 sancisce il "diritto alla vita" di tutti gli esseri umani. Come sostiene il prof. Antonio Papisca dell'Università di Padova, nel suo commento alla Dichiarazione universale: "la vita, prima ancora di

figurare nell'elenco dei diritti fondamentali della persona, è un valore assoluto, perché incarna la dignità umana cui ineriscono, come proclama l'articolo 1, tutti i diritti. Possiamo anche dire che la vita, il rispetto della vita, è il presupposto della legalità. Le Costituzioni democratiche più recenti che dichiarano di fondarsi sulla dignità umana potrebbero anche dire che si fondano sulla vita delle persone. [...] In conclusione, se c'è l'obbligo di difendere la vita, [...] non c'è posto né per la pena di morte né per la guerra. L'antinomia è di carattere assoluto" (citazione tratta da www.centrodirittiumani.unipd.it).

Dall'adozione della Dichiarazione universale, dunque, i sostenitori della pena di morte hanno cercato di addurre argomenti tali da renderne accettabile l'ammissione anche alla luce dell'art. 3 della Dichiarazione. Gli argomenti utilizzati con maggior frequenza sono: la legittima difesa, lo stato di necessità, la funzione "retributiva" della pena e la funzione "preventiva" della pena. Seguendo Bobbio (*cit.*), cercherò di esporre qui di seguito, senza pretesa di esaustività, gli elementi essenziali di ciascun argomento e le relative obiezioni:

1. Legittima difesa e stato di necessità.

In ambito penale, lo stato di necessità e la legittima difesa costituiscono causa di giustificazione di un atto gravissimo (come l'omicidio), partendo dal presupposto che l'individuo in talune circostanze estreme (quando ad esempio la sua vita sia seriamente e gravemente minacciata) non abbia altre alternative se non quella di violare la legge. In altri termini: stato di necessità e legittima difesa nascono e si giustificano soltanto come risposta immediata in stato di impossibilità di fare altrimenti. Si argomenta: ciò che vale per l'individuo, perché non deve valere anche per lo Stato? In realtà, tale argomentazione è debole. La risposta dello Stato infatti





“Nessuno tocchi Caino” è una lega internazionale di cittadini e di parlamentari per l’abolizione della pena di morte nel mondo. E’ una associazione senza fini di lucro fondata a Bruxelles nel 1993.

non è immediata, ma mediata attraverso un procedimento (talvolta anche lungo). Per dirla con Bobbio: *“la condanna a morte in seguito ad un procedimento non è più un omicidio per legittima difesa, ma un omicidio legale, legalizzato, perpetrato a freddo, premeditato. Un omicidio che richiede degli esecutori [...]”* (cit., p. 198). Lo Stato, inoltre, non si trova di fronte al dilemma di infliggere la pena di morte o lasciare impunito un atto criminale: la pena di morte è solo una delle possibili pene alternative di cui lo Stato dispone.

2. **La teoria retributiva** si fonda sul principio della giustizia come eguaglianza: chi ha compiuto una azione malvagia deve essere “retribuito” con lo stesso male che ha causato ad altri. Dunque, è giusto che chi uccide sia ucciso. Il punto debole di questa teoria sta nell’affermazione secondo cui l’unica possibile corrispondenza all’infliggere morte sia il ricevere morte: si da per accertato, quindi, che la morte sia il peggiore dei mali. Ma questa è un’affermazione perentoria sprovvista di ogni prova. E non concorre a darle maggior credito l’argomentazione secondo la quale il condannato, posto davanti al dilemma tra la morte e l’ergastolo, sceglierebbe l’ergastolo. Gli estremi di tale dilemma, infatti (una morte immediata o una lunga detenzione, con la speranza che a lungo termine la sua condizione possa anche

mutare), non sono emotivamente paragonabili, e la risposta del condannato sarebbe dunque viziata dal suo stato d’animo e non potrebbe, per questo, fornire alcuna conclusione riguardo al dubbio proposto.

3. Secondo la **teoria preventiva**, invece, funzione essenziale della pena consiste nello scoraggiare azioni che l’ordinamento considera nocive: la pena deve essere quindi dissuasiva, intimidatrice, deterrente. Il problema è che tutte le ricerche empiriche condotte sulla maggiore deterrenza della pena di morte non hanno mai dato risultati del tutto persuasivi in tal senso. Al contrario, secondo dati forniti da Amnesty International, ad esempio nel 2004, negli Stati Uniti, il tasso medio di omicidi negli Stati che utilizzavano la pena di morte è stato di 5,71 ogni 100.000 abitanti contro un tasso di 4,02 ogni 100.000 abitanti in Stati che non la utilizzavano. Nel 2003, in Canada, 27 anni dopo che il paese ha abolito la pena di morte, il tasso di omicidi era sceso del 44% dal 1975, quando la pena capitale era ancora applicata.

Dunque, sul piano delle argomentazioni razionali, è possibile affermare che non vi sono “buone cause” per giustificare la pena di morte. A ciò si aggiunga che essa resta essenzialmente discriminatoria (è spesso usata in modo sproporzionato contro poveri e membri di minoranze razziali, etniche e religiose); è imposta e applicata arbitrariamente (in alcuni paesi è utilizzata come strumento di repressione contro gli oppositori) ed è irreversibile (eventuali errori non possono essere riparati). In conclusione, per dirla con Papisca, l’antinomia diritto alla vita (art. 3 della Dichiarazione universale dei diritti umani) - pena di morte è di carattere assoluto.

LA MORATORIA UNIVERSALE DELLA PENA DI MORTE

Due terzi dei Paesi al mondo hanno abolito la pena di morte per legge o nella pratica, mentre 59 Paesi ancora la mantengono. Il 24 marzo 2009, Amnesty International ha pubblicato i dati sulle condanne a morte e sulle esecuzioni nel 2008. Tra il mese di gennaio e quello di dicembre, almeno 2390 persone sono state messe a morte in 25 Paesi (una



media di 7 persone ogni giorno) e almeno 8864 persone sono state condannate a morte in 52 Paesi; 5 Paesi hanno eseguito il 93% di tutte le esecuzioni nel mondo (Cina, Iran, Arabia Saudita, Pakistan e USA). L'Europa sarebbe una regione libera dalla pena di morte se non fosse per un unico Paese, la Bielorussia, dove 4 persone sono state messe a morte lo scorso anno.

Un passo in avanti decisivo verso l'abolizione della pena di morte nel mondo è stato compiuto dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 2007, con l'approvazione della **Risoluzione A/C.3/62/L.29** sulla "Moratoria universale della pena di morte". La stessa Assemblea Generale aveva già adottato due risoluzioni, nel 1971 (Risoluzione 2857/26 del 20 dicembre 1971) e nel 1979 (Risoluzione 32/61 dell'8 dicembre 1977) in cui affermava che sarebbe stato "desiderabile" che gli Stati abolissero la pena di morte. Il testo approvato nel 2007, invece, va oltre il semplice auspicio, in quanto chiede agli Stati che ancora mantengono la pena capitale "di istituire una moratoria sulle esecuzioni in vista dell'abolizione"; sollecita questi Stati a "rispettare gli standard internazionali che prevedono garanzie sulla protezione dei diritti delle persone che sono condannate a morte" e a "limitare progressivamente l'uso della pena di morte, riducendo il numero dei reati per i quali può essere imposta".

La risoluzione, tuttavia, non ha incontrato un consenso unanime: sono stati 104 i voti favorevoli, 54 i contrari e 29 le astensioni. Gli Stati contrari all'adozione della moratoria (tra i più attivi Egitto, Singapore, Botswana, Cina, India, Indonesia, Giamaica, Arabia Saudita, Siria, Tailandia e Stati Uniti) hanno più volte sostenuto che la moratoria costituisca, in realtà, un attacco alla propria sovranità nazionale, poiché non esiste nel diritto internazionale una norma che vieti esplicitamente il ricorso alla pena capitale (Stati Uniti e altri), riferendosi, in particolare, all'art. 6 del **Patto internazionale sui diritti civili e politici**.

In realtà, proprio in riferimento a questo articolo del Patto internazionale sui diritti civili e politici, il **Comitato diritti umani**, l'organo delle Nazioni Unite incaricato di monitorare l'implementazione del Patto da parte degli Stati membri e di garantire la corretta interpretazione dei suoi articoli, ha affermato che: "Se dalla lettura dell'art. 6,

para. 2-6, consegue che gli Stati parte non sono obbligati ad abolire la pena di morte in maniera totale, essi sono tuttavia obbligati a limitarne l'uso e, in particolare, ad abolirla per tutti i crimini che non siano "i crimini più gravi". [...] L'articolo si riferisce anche, in maniera generale, all'abolizione, nel momento in cui suggerisce con forza (para. 2 e 6) che l'abolizione è desiderabile. Pertanto, il Comitato conclude che tutte le misure per l'abolizione della pena di morte dovrebbero essere considerate come un progresso nel godimento del diritto alla vita [...] ("General comment" n. 6, 30/04/1982).

A ciò si aggiunge che una norma internazionale che vieta esplicitamente il ricorso alla pena capitale è in realtà contenuta nel **Secondo protocollo aggiuntivo al Patto internazionale sui diritti civili e politici sull'abolizione della pena di morte**, adottato dall'Assemblea Generale il 15 dicembre 1989, entrato in vigore nel luglio del 1991 e ratificato da 64 Stati membri del Patto (tra cui l'Italia).

A livello Europeo, inoltre, rileva la **Convenzione Europea per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali**, adottata dal Consiglio d'Europa nel 1950, ed in particolare:

- il protocollo n. 6 relativo all'abolizione della pena di morte, adottato dal Consiglio d'Europa il 28 aprile 1983 ed entrato in vigore il 1 marzo 1985 (ratificato da 46 dei 47 Stati membri del Consiglio d'Europa, tra cui l'Italia);
- il protocollo n. 13 relativo all'abolizione della pena di morte in tutte le circostanze, anche per i crimini commessi in tempo di guerra o di imminente minaccia di guerra, adottato dal Consiglio d'Europa il 3 maggio 2002 ed entrato in vigore il 1 luglio 2003 (ratificato da 41 dei 47 Stati membri del Consiglio d'Europa, tra cui l'Italia).

"L'intera storia del progresso umano è stata una serie di transizioni attraverso cui un costume o un'istituzione dopo l'altra sono passate, dall'essere presunte necessarie all'esistenza sociale, nel rango di ingiustizie universalmente condannate" (J. S. Mill, *Utilitarianism*, cap. V). L'auspicio è che anche alla pena di morte, presto o tardi, possa essere riservato lo stesso destino.

* Centro ricerca diritti umani – Università di Padova.



VOLONTARIATO DOMANI: CRISI O TRASFORMAZIONE?

di Renato Frisanco

Quale è lo stato di salute del volontariato moderno, quello che ha ricevuto impulso negli anni '80 quando è divenuto un fenomeno organizzato? Oggi è inserito in un complesso sistema di attori (i Centri di Servizio per il Volontariato, i Comitati di Gestione regionali per la gestione dei fondi speciali per il Volontariato, l'Osservatorio Nazionale del Volontariato, gli istituti regionali di partecipazione e rappresentanza, le Consulte, i Forum del Terzo settore), ha una legge (L. 266/1991) che - pur se necessita di un aggiornamento - ne riconosce il ruolo di *partner* delle istituzioni, pienamente legittimato dalla riforma costituzionale come soggetto che svolge una "funzione pubblica" in quanto si fa carico dell'«interesse generale» (L. Cost. 3/2001) e per questo può essere coprotagonista nella elaborazione delle politiche sociali attraverso nuovi strumenti di pianificazione e di concertazione/progettazione (Tavoli di partecipazione ai vari livelli di responsabilità) previsti dalla L. 328/2000. Inoltre è sempre più importante il ruolo del volontariato organizzato come diffusore dei valori e della cultura della solidarietà che testimonia con la gratuità attraverso il suo "fare" ma anche il suo "dire", necessario nell'attuale società dell'informazione e della comunicazione. Infine è impegnato su tutti i temi e i problemi di una società dinamica facendosi carico anche della qualità della vita dei cittadini nelle comunità di appartenenza e quindi dei "beni comuni" come cultura e beni culturali, educazione permanente, protezione civile, difesa dell'ambiente naturale e delle specie animali.

Il volontariato ha ampliato funzioni e ruoli e si presenta ulteriormente differenziato e articolato al suo interno (si parla infatti di "volontariati"), tra i settori - da quelli di *Welfare* a quelli della partecipazione civica - con piccole e grandi organizzazioni, con compagini di soli volontari, enti a base associativa e organizzazioni miste semiprofessionalizzate, con nuclei di pura testimonianza e organizzazioni a elevata capacità di gestione di servizi, e con diverse specializzazioni.

Non pochi osservatori ritengono che oggi **il volontariato è in crisi** e si chiedono perché. Vengono segnalate delle **criticità** come il difficile *turn over* dei volontari e il decrescere del loro numero medio per unità, la difficoltà ad attrarre i giovani, la dipendenza dai finanziamenti pubblici, la commistione identitaria con altre organizzazioni di terzo settore, la scarsa capacità di incidere sulle politiche sociali e di tutelare i diritti dei cittadini nonché di rappresentarne con efficacia i bisogni nell'elaborazione dei Piani di Zona, l'immagine di un movimento scarsamente coeso a fronte di una frammentazione elevata e, per di più, privo di rappresentanze unitarie e autorevoli.

Una recente indagine realizzata dalla Fondazione Zancan di Padova ha cercato di mettere il dito sulla piaga del fenomeno proponendo a oltre 1.400 volontari una serie di quesiti sulla crisi del volontariato con l'obiettivo di rilevare le aree di più palese criticità e di pesare la gravità dei diversi fattori che le determinano.

E' emerso un quadro per certi versi sorprendente. La crisi viene in qualche modo rigettata, soprattutto negli aspetti identitari, e i fattori di problematicità sono riferiti a fattori esogeni, come la scarsità di risorse, il cattivo funzionamento delle istituzioni, le comunità che appaiono sorde ai valori e alla testimonianza del volontariato. Solo su un punto sembrano concordare: la loro difficoltà ad agire unite, a fare rete, coordinamento, movimento.

Al di là dei limiti metodologici della ricerca, i volontari direttamente interpellati non sembrano avvertire la crisi. Come interpretare questo riscontro? Vi è una carenza di autoriflessione e di analisi nel mondo del volontariato? La crisi è solo paventata, ma di fatto il fenomeno tiene come dimostrerebbe la sua costante crescita? E' una crisi solo "evolutiva" e quindi fisiologica o è una crisi cronica, tendenzialmente involutiva o degenerativa rispetto ai caratteri specifici del volontariato?

Tentando un'interpretazione generale dei risultati della ricerca anche alla luce di quello che oggi si conosce del volontariato si può dire che esso non viva tanto una **crisi identitaria** quanto invece sia immerso nella **crisi societaria** dell'epoca attuale e sia percorso da una **crisi evolutiva** o di **trasformazione** connessa con la crescita di complessità delle funzioni, interne ed esterne, che deve oggi esercitare per essere un "attore" consapevole ed efficace.

La crisi che attraversa la società impatta sul volontariato a tre livelli. Anzitutto **sul piano dei valori**, essendo quelli dominanti (orientati alla competitività) antitetici a quelli del volontariato e non arginati dalle agenzie di socializzazione, *in primis* la scuola, che deve essere a sua volta sostenuta nella funzione di formazione alla cittadinanza. Tale crisi si evidenzia poi sul piano strutturale **della precarizzazione del mercato del lavoro e della crisi economica** che non favoriscono la disponibilità dei cittadini all'azione pro-sociale, soprattutto da parte dei giovani. In terzo luogo si esplica nella **difficile transizione del sistema di Welfare**, da quello tradizionale a quello *mix* plurale (più soggetti attori) e della cittadinanza (le persone della comunità con i loro diritti esigibili) e risente della forte riduzione delle risorse per le politiche sociali che induce un **uso strumentale del volontariato**. A tali effetti si aggiungono la "burocrazizzazione" e la "istituzionalizzazione", indotti dal più ravvicinato rapporto con le Amministrazioni pubbliche di cui è emblematica la corsa all'iscrizione ai registri del volontariato. Proprio il rapporto con esse è oggi il punto di maggior criticità per un volontariato che voglia



essere soggetto di cambiamento. Vi è la percezione che l'istituzione pubblica non rispetti l'identità del volontariato, che non gli permetta la partecipazione all'elaborazione delle politiche sociali e che, attraverso gli interlocutori politici, si mostri poco sensibile alla tutela dei diritti delle persone più deboli. Ovvero non appare in grado di valorizzare in misura adeguata il volontariato riconoscendone le prerogative e le potenzialità.

La crisi di tipo societario impatta sul volontariato soprattutto sul valore costitutivo della **gratuità**, che tende ad essere attenuato e messo in discussione in termini di minor disponibilità di impegno volontario dei cittadini. Questa viene disincentivata anche da processi di sofisticazione organizzativa e di professionalizzazione interna alle OdV e di isoformismo (assunzione dei caratteri organizzativi delle imprese sociali o delle istituzioni pubbliche) nonché di dipendenza dalle fonti di finanziamento pubblico che ne riducono peraltro l'autonomia.

Osservando lo sviluppo del volontariato negli ultimi anni è evidente la **crescita in complessità** dei ruoli e quindi delle funzioni di tipo organizzativo e gestionale richieste per operare con qualità e continuità. E' oggi necessario fare programmazione e progettazione mirata, monitorare i bisogni della propria utenza o del territorio, acquisire, curare e valorizzare la risorsa umana, fare buona comunicazione - di tipo autoreferenziale o promozionale, ma anche di sensibilizzazione dell'opinione pubblica - così come non si può non fare valutazione e rendicontazione sociale del proprio operato, raccogliere fondi sfruttando le maggiori opportunità e il più ampio spettro di donatori oggi disponibili. Occorre infine rapportarsi con i soggetti esterni, stringere alleanze, scambiare e intrecciare rapporti collaborativi con soggetti omologhi e stare nelle reti e negli organismi consultivi e partecipativi. Tale complessità fa sì che, da una parte, il "lavoro" del volontario sia oggi più impegnativo e continuativo e, di conseguenza, che le OdV siano più esigenti nel reclutamento dei volontari, dall'altra, accentua la **percezione di non avere mai abbastanza risorse finanziarie** per realizzare la *mission*.

I dati della ricerca, confermando evidenze empiriche di altre ricerche, mostrano in via tendenziale la difficoltà del volontariato ad esercitare quattro essenziali funzioni: **promozionale, valutativa, relazionale e partecipativa**. La *funzione promozionale* richiama l'impegno educativo del volontariato per la formazione dell'uomo solidale e del vol-

ontario che richiede oggi un'azione più ampia e consapevole della sola "testimonianza". Si evidenzia la necessità di comunicare i valori ma anche gli obiettivi, le finalità dell'attività in modo chiaro, concreto, comprensibile e coinvolgente, soprattutto nei confronti dei giovani. La *funzione valutativa*, appare strategica anche rispetto alla funzione promozionale. Per una OdV saper valutare la propria operatività, i risultati del proprio intervento, se non anche l'impatto di specifiche progettazioni, oltre ad essere la ricaduta logica di una buona programmazione per obiettivi, le permette di comunicare all'esterno quello che fa, oltre a quello che



LE PRIORITÀ DELLA FONDAZIONE ZANCAN

La Fondazione Zancan di Padova ha presentato i risultati della ricerca "Il futuro del volontariato", che ha interrogato i volontari per capire la loro percezione della propria attività. "E' la prima ricerca nazionale che coinvolge direttamente i volontari", affermano dalla Zancan.

Su www.fondazionezancan.it una ampia presentazione della ricerca.

Qui di seguito alcuni spunti tratti dalla ricerca.

I volontari non percepiscono una crisi dei propri valori identitari; credono nel loro ruolo di anticipazione dei nuovi bisogni, integrazione e miglioramento dei servizi esistenti, promozione e tutela dei diritti dei più deboli.

A rendere più difficile portare avanti i propri valori sono anzitutto: la mancanza di collaborazione tra associazioni e l'eccessivo carico burocratico ed amministrativo

Nel rapporto con gli enti pubblici i volontari denunciano la confusione nei ruoli e nei compiti e il pericolo che il volontariato si sostituisca alle istituzioni pubbliche nel garantire i servizi essenziali e i diritti delle persone.

I volontari coinvolti nell'indagine lamentano poi la mancanza di risorse economiche sufficienti per la loro azione gratuita.

Le due priorità indicate dal maggior numero dei volontari coinvolti come necessarie sono la diffusione di una cultura della solidarietà e della cittadinanza responsabile e il coinvolgimento delle nuove generazioni in attività di volontariato

Il presidente di Uneba Maurizio Giordano è membro del consiglio di amministrazione della Fondazione Zancan.

TB

è. La *funzione relazionale*, ancora carente nel *modus operandi* delle OdV, è quella reticolare propria di soggetti orientati alla cooperazione operativa e al lavoro di rete non occasionale, così come a stare dentro forme di coordinamento di area o di territorio per superare la frammentazione e per concertare e condividere con le altre organizzazioni obiettivi di politica sociale da promuovere e portare all'attenzione delle istituzioni avendo maggior peso politico nella negoziazione e rappresentanti designati. E quindi proporsi come soggetti dotati di visione strategica oltre che di missione specifica. Conseguentemente, nella percezione dei volontari appare ancora insufficiente la *funzione partecipativa*, di stimolo nei confronti delle istituzioni e realizzata con rappresentanze autorevoli e riconosciute ai tavoli decisionali delle politiche sociali e del territorio. In pratica per esercitare un "ruolo politico" che permetta al volontariato di essere non solo produttore di servizi "socialmente utili", ma soggetto in grado di controllare e stimolare l'operato delle istituzioni pubbliche realizzando il cambiamento che è la sua finalità ultima.

ANCORA SUGLI ADEMPIMENTI PER LE ASSOCIAZIONI

di Alessio Affanni

1) ADEMPIMENTI FISCALI

Come avevamo già illustrato in un precedente articolo, il decreto n. 185 del 29 novembre 2008 (il cosiddetto decreto anticrisi) convertito nella Legge n. 2 del 28 gennaio 2009, ha introdotto per tutti gli enti di tipo associativo l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali. L'Agenzia ha ora pubblicato il modello per provvedere alla comunicazione.

Le associazioni – giusta L.185/2008 – hanno l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali; il mancato adempimento comporta la non applicazione del regime fiscale agevolato per essi previsto dalla normativa vigente, con la conseguenza di considerare sia i contributi associativi sia i corrispettivi erogati dai soci per i servizi svolti come ricavi commerciali.

La circolare n. 12/E dell'Agenzia delle Entrate, pubblicata il 9 aprile 2009, ha specificato che l'onere della presentazione del modello di comunicazione dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali è previsto per tutti gli enti di tipo associativo che fruiscono della detassazione delle quote associative ovvero dei contributi o dei corrispettivi prevista dagli articoli 148 del TUIR (Testo Unico Imposte sui Redditi) e 4 del D.P.R. n. 633.

La comunicazione dovrà avvenire per via telematica tramite apposito modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia.

Sono esclusi da quest'obbligo della comunicazione gli enti espressamente indicati nella circolare, vale a dire:

- le associazioni pro-loco che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398;
- gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) che non svolgono attività commerciale;
- le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 a condizione che non svolgano attività commerciali diverse da quelle marginali consentite ed individuate dal decreto del Ministro delle

finanze 25 maggio 1995 (per es. attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà, senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente, svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato).

Con un successivo provvedimento del 2 settembre 2009 l'Agenzia delle entrate ha approvato il modello da utilizzare per effettuare la comunicazione con annesse istruzioni per compilarlo: il modello è scaricabile dal sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.it. Il modello può essere prelevato anche da altri siti internet a condizione che sia conforme per struttura e sequenza a quello approvato e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato, nonché gli estremi del relativo provvedimento di approvazione.

È consentita la riproduzione con stampa monocromatica realizzata in colore nero mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti, che comunque garantiscano la chiarezza e la intelligibilità del modello nel tempo. Il modello deve essere presentato sia dagli enti già costituiti sia da quelli che lo saranno successivamente all'entrata in vigore del nuovo decreto, ad eccezione degli enti sopra elencati non tenuti all'adempimento.

Per gli enti già costituiti deve essere presentato entro il **30 ottobre 2009**. Con riferimento agli enti costituitisi dopo l'entrata in vigore del decreto, il modello va presentato **entro 60 giorni dalla data di costituzione** e, qualora il termine del 60° giorno cada prima del 30 ottobre 2009, varrà la scadenza generale del 30 ottobre 2009.

Deve essere nuovamente presentato, in caso di variazione dei dati precedentemente comunicati, entro il **31 marzo** dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione (in tale evenienza inserire tutti i dati richiesti nel modello, anche quelli non variati). In caso di perdita dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria, il modello va ripresentato entro 60 giorni, compilando l'apposita sezione "Perdita dei requisiti".

Non è obbligatorio presentare un nuovo modello nel caso in cui, nella sezione "Dichiarazioni



del rappresentante legale”, si verifichi una variazione dei soli dati relativi agli importi da questi percepiti, di cui ai punti 20 e 21 del modello, oppure del numero e dei giorni delle manifestazioni per la raccolta di fondi di cui al punto 33, oppure dei dati di cui ai punti 23 (Ammontare delle entrate), 24 (numero degli associati), 30 e 31 (ammontare delle erogazioni liberali da privati e dei contributi pubblici ricevuti).

La trasmissione del modello avviene esclusivamente per via telematica e può essere eseguita direttamente ovvero tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica (professionisti, associazioni di categoria, CAF, ...).

La trasmissione telematica diretta può avvenire utilizzando il servizio telematico Entratel dai soggetti già abilitati a tale servizio ovvero utilizzando il servizio telematico Internet da parte di tutti gli altri soggetti.

In caso di presentazione telematica tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione, questi ultimi sono tenuti a rilasciare al richiedente, contestualmente alla ricezione del modello o all'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati in essa contenuti. La data di tale impegno, unitamente alla sottoscrizione dell'intermediario e all'indicazione del suo codice fiscale, dovrà essere riportata nello specifico riquadro "Impegno alla presentazione telematica".

L'intermediario deve, inoltre, rilasciare al contribuente un esemplare del modello i cui dati sono stati trasmessi in via telematica, redatto su modello conforme a quello approvato, unitamente ad una copia della comunicazione dell'Agenzia delle entrate attestante l'avvenuta presentazione. Si ricorda che il modello si considera presentato nel giorno in cui si è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle entrate e la prova della presentazione è data dalla comunicazione rilasciata dalla stessa Agenzia che ne attesta l'avvenuto ricevimento. Il richiedente è tenuto a conservare la documentazione sopra citata, previa sottoscrizione del modello a conferma dei dati ivi indicati.

La trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello è effettuata utilizzando il prodotto informatico denominato "MODEL-LOEAS", reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia sul proprio sito istituzionale.

2) AGGIORNAMENTI SU VOLONTARIATO E NORME IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Con il Decreto Legislativo del 3 agosto 2009, n. 106, pubblicato sul Supplemento Ordinario

n. 142/L alla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 180 del 5 agosto 2009, vengono introdotte nuove disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Viene modificato il precedente Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 con alcune novità per ciò che attiene al mondo del volontariato: anzitutto è stata eliminata l'equiparazione dei "volontari ai sensi della Legge 266" e dei "volontari in servizio civile" ai "lavoratori" (come previsto nell'originario articolo 2, comma 1 lettera a). Si stabilisce inoltre che nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, le disposizioni del presente decreto legislativo saranno applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività, da individuarsi entro il 31 dicembre 2010 con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Dipartimento della protezione civile e con il Ministero dell'interno, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. Inoltre all'articolo 3, relativo all'ambito applicativo e agli enti interessati da queste norme, al comma 2 vengono eliminate le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 e viene inserito il comma 12 bis, che così dispone: nei confronti dei volontari di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266, e dei volontari che effettuano servizio civile si applicano le disposizioni relative ai lavoratori autonomi di cui all'articolo 21 del decreto (ove si prevede semplicemente che tali persone debbano utilizzare attrezzature e dispositivi di protezione conformi alla legge mentre, relativamente ai rischi propri delle attività svolte, hanno facoltà di beneficiare della sorveglianza sanitaria e di partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte). Con accordi tra il volontario e l'associazione di volontariato o l'ente di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al precedente periodo.

Ove il volontario svolga la propria prestazione nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al volontario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e altre attività



CARTA BIMBO: AIUTO DEL COMUNE DI ROMA AI NEOGENITORI

Il Comune di Roma presenta la “Carta Bimbo” a favore delle neomamme. Concede l’accesso per 3 mesi a una serie di sconti su alcuni prodotti acquistabili nelle 42 farmacie comunali e in quelle che aderiscono all’iniziativa. In base al reddito Isee gli sconti potranno proseguire fino al compimento di 1 anno di età. In 90 negozi sarà allestito un angolo dedicato alle mamme in possesso della carta.

L’iniziativa prevede l’istituzione presso gli ospedali e le cliniche di un tutor affiancato da un mediatore culturale per le donne straniere, che informerà dei contenuti dell’iniziativa e del funzionamento della carta.

Un secondo paniere è rivolto alle famiglie con reddito inferiore a 35mila euro. Con gli sconti si ha anche l’assicurazione per la copertura di servizi sanitari di emergenza, un’assistenza telefonica (24h su 24) di un ginecologo e un pediatra per un massimo di 9 telefonate annue; visita domiciliare di un pediatra e/o ginecologo, fino a 2 volte l’anno, consegna di farmaci urgenti e esiti esami a domicilio; assistenza telefonica di un’ostetrica; viaggio in caso sanitario urgente all’estero; corso pratico per distruzione delle via aeree in età pediatrica.

che si svolgano nell’ambito della medesima organizzazione.

Laddove un’organizzazione di volontariato disponga però (oltre ai volontari) anche di personale lavorativo dovrà adeguarsi alle nuove disposizioni dettate dal Decreto Legislativo n. 81/2008, rispettando tutti gli adempimenti richiesti.

3) OSSERVATORI VOLONTARIATO PER LA SICUREZZA URBANA

Con Decreto del Ministero dell’Interno dell’8 agosto 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 183 dell’8 agosto 2009, sono stati determinati gli ambiti operativi delle associazioni di osservatori volontari (ronde), nonché i requisiti per l’iscrizione nell’elenco prefettizio e modalità di tenuta dei relativi elenchi previsti dalla Legge n. 94 del 15 luglio 2009 riguardante *Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*.

In ciascuna Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, infatti, verrà istituito l’elenco provinciale delle associazioni di cittadini, per la segnalazione alle polizie locali, ovvero alle Forze di polizia dello Stato, di eventi che possono arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale. Le associazioni che intendono iscriversi devono avere tra gli scopi sociali, risultanti dall’atto costitutivo e/o dallo statuto, quello di prestare attività di volontariato con finalità di solidarietà sociale nell’ambito della sicurezza urbana, come individuata dal decreto del Ministro dell’interno del 5 agosto 2008, ovvero del disagio sociale, o comunque riconducibili alle stesse.

All’art. 1 vengono specificati tutti gli ulteriori requisiti richiesti.

La domanda di iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante, corredata da tutta la documentazione richiesta va indirizzata al Prefetto della provincia dove l’associazione intende operare ed ha una sede.

All’art. 2 vengono definiti i compiti e le modalità di svolgimento delle attività delle associazioni attraverso i propri soci, i cosiddetti *osservatori volontari*, che devono possedere i requisiti richiesti dall’art. 5 tra i quali età non inferiore a 18 anni, buona salute fisica e mentale attestata da certificazione medica, non aver riportato denunce o condanne, ecc. ed essere coperti da assicurazione ai sensi dell’art. 4 della Legge 266/91. In caso di perdita da parte di un osservatore volontario di uno o più requisiti o in caso di comportamenti in contrasto, il Prefetto dispone con effetto immediato il divieto di impiego nelle attività indicate ed assegna all’associazione il termine di un mese per la cessazione dal rapporto associativo dell’interessato. Analogo effetto si produce qualora l’osservatore volontario effettui il servizio in stato di ebbrezza.

Ai fini dello svolgimento delle attività citate, gli osservatori volontari iscritti nell’elenco provinciale, debbono aver superato il corso di formazione, che verranno realizzati dalle Regioni e dagli enti locali interessati.

All’art. 4 si definisce invece il regime delle convenzioni tra sindaci e associazioni per le attività di segnalazione alle Forze dell’ordine di eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero per situazioni di disagio sociale.

Nel decreto è rappresentata anche la divisa/casacca ammessa e viene richiesto l’obbligo di portare documenti di riconoscimento, con divieto di portare oggetti atti ad offendere.



ONLUS "DI BENEFICENZA"

anche in via indiretta

di Federico Rossi *

Negli ultimi anni sono molti gli Enti Religiosi, che hanno sentito la necessità di costituire **Onlus cd. di beneficenza**, ovvero strutture organizzate per raccogliere fondi, da utilizzare in via DIRETTA, e/o INDIRETTA per fini squisitamente umanitari. Ma proprio quest'ultima modalità, ovvero la via "indiretta", meglio definita come il mero passaggio del denaro ricevuto ad altre strutture, in luogo di un impiego diretto e concreto, ha creato in questi ultimi periodo non pochi problemi, con il rischio concreto di vedersi disconosciuta la stessa qualifica di Onlus.

Ecco quindi che da ultimo, la risoluzione n 192/E del 27.07.2009, l'Agenzia delle Entrate chiarisce gli ambiti operativi dell'attività di <<beneficenza indiretta>>, divenuta come detto, in alcuni casi, tipica per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Con l'articolo 30, co. 4 del D1 185/2008 è stata, infatti, codificata un'attività riconosciuta prima alle Onlus solo nella prassi (anche amministrativa, risoluzione n. 292/2002):

- la possibilità di effettuare beneficenza attraverso l'erogazione di parte dei propri proventi a favore di un altro soggetto.

Grazie alla modifica operata sull'articolo 10, del decreto legislativo 460/1997 alle Onlus è ora consentito svolgere **l'attività di beneficenza** secondo 2 (due) modalità:

1. oltre che con la gestione diretta "attraverso la concessione di erogazioni gratuite in denaro o in natura a favore degli indigenti"
2. è ora possibile una donazione indiretta, attraverso un'attività di erogazione gratuita di somme di denaro a favore di altri enti.

DONAZIONE INDIRETTA



In questo caso devono ricorrere alcuni requisiti.

- a) In primo luogo, gli **enti destinatari** delle erogazioni devono essere senza scopo di lucro e operare prevalentemente e direttamente nei settori di attività previsti dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto 460/1997 (si tratta dei settori "tipici" delle Onlus). Sotto il profilo oggettivo, secondo quanto testualmente prevede la norma, le erogazioni gratuite in denaro destinate a tali enti possono essere ricondotte nell'attività di beneficenza sempre che provengano dalla gestione pa-

- trimoniale o da donazioni appositamente raccolte e destinate alla realizzazione diretta di progetti di utilità;
- b) sul piano interpretativo, l'Agenzia richiama quanto già precisato nella C.M. n. 12/2009: per consentire l'applicazione della previsione è necessaria, da una parte, la tracciabilità della donazione attraverso strumenti bancari o postali che evidenzino la particolare causa del versamento;
- c) e, dall'altra, l'esistenza non di un programma generico ma di un progetto già definito nell'ambito del settore di attività dell'ente destinatario prima dell'effettuazione dell'erogazione. Per essere considerato di utilità sociale, in pratica, il progetto si deve connotare per la realizzazione di attività solidaristiche.

DISTRIBUZIONE DEL 5 X MILLE

La risoluzione in oggetto conclude precisando che la beneficenza indiretta può essere realizzata anche **distribuendo il 5 per mille dell'Irpef destinato dai contribuenti**. In questo caso, però, è necessario che anche gli enti che ricevono le erogazioni siano compresi tra i soggetti destinatari del 5 per mille.

Certamente su tale argomento torneremo in seguito con ulteriori approfondimenti, tenuto conto dell'apertura che tale Risoluzione, oggi offre e conferma, rispetto a quanto già in passato reso noto dall'amministrazione finanziaria.

* *Dottore Commercialista e Revisore Contabile Studio Curina & Rossi - Roma*

RISOLUZIONE N. 192 /E

*Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
Roma, 27/07/2009*

OGGETTO: Istanza di interpello – Art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 – Articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione del Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, è stato esposto il seguente

QUESITO

L'Associazione ALFA Onlus riferisce di avere quale scopo statutario la "solidarietà sociale e sociosanitaria e della beneficenza a favore di soggetti affetti da celiachia

o da dermatite erpetiforme, secondo quanto previsto dall'art. 10 del D. Lgs 460/97".

L'istante riferisce, altresì, di aver fondato, in data ... 2004, la Fondazione BETA Onlus, la quale, come risulta dallo statuto, "...non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, in particolare nei settori della beneficenza e della ricerca scientifica, con peculiare riferimento alla ricerca relativa alle patologie della celiachia e della dermatite erpetiforme. La Fondazione persegue e realizza il proprio scopo di ricerca direttamente ovvero attraverso Enti di ricerca, Istituti o Università che abbiano tale finalità".

Ciò posto, l'Associazione istante chiede di conoscere se l'erogazione a favore della menzionata Fondazione BETA Onlus di parte dei propri proventi, anche derivanti dalla quota del 5 per mille destinata dai contribuenti a sostegno della stessa Associazione, possa essere ricondotta nella nozione di beneficenza di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'Associazione istante, alla luce della risoluzione n. 292 del 9 settembre 2002, secondo la quale possono ricondursi nella beneficenza di cui all'art. 10, comma 1, lett. a), n. 3 del D.Lgs n. 460 del 1997, tra l'altro, anche le erogazioni liberali in denaro a favore di altre ONLUS, che operano nell'ambito della ricerca scientifica, ritiene di poter procedere ad effettuare erogazioni liberali a favore della Fondazione BETA ONLUS da destinare alla ricerca relativa alle patologie della celiachia.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Si fa presente, preliminarmente, che la nozione di beneficenza, sulla quale sono stati forniti a suo tempo chiarimenti con la risoluzione n. 292 del 9 settembre 2002, richiamata dall'Associazione istante, ha formato ora oggetto di una specifica previsione normativa.

L'art. 30, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha inserito nell'art. 10, del citato decreto legislativo n. 460 del 1997, dopo il comma 2, il comma 2-bis) che qualifica e delimita l'attività di beneficenza, prevedendo che "si considera attività di beneficenza, ai sensi del comma 1, lettera a), n. 3 anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con l'utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al comma 1, lettera a), per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale".

Con circolare n. 12 del 9 aprile 2009 sono stati forniti chiarimenti in merito alla disposizione recata dal suddetto comma 2-bis) che assume, come precisato dalla stessa circolare, carattere interpretativo. La citata circolare ha precisato, fra l'altro, che la norma in commento riconduce nella beneficenza, quale settore di attività in cui possono operare le ONLUS, oltre all'attività consistente nella concessione di erogazioni gratuite in denaro o in natura direttamente svolta a favore degli indigenti, anche l'attività di erogazione gratuita di somme di denaro a favore di altri enti sempre che ricorrano i requisiti stabiliti dalla stessa disposizione.

A tal fine la medesima circolare precisa che gli enti destinatari delle erogazioni devono essere enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente e direttamente nei settori di attività previsti dal medesimo art. 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 460 del 1997 e, quindi, nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, della promozione della cultura e dell'arte, della tutela dei diritti civili, della ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

Sotto il profilo oggettivo, la circolare n. 12 citata chiarisce che le erogazioni gratuite in denaro destinate a tali enti possono essere ricondotte nell'attività di beneficenza sempre che provengano dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte e siano destinate alla realizzazione diretta di progetti di utilità sociale.

La specifica destinazione delle erogazioni a progetti di utilità sociale comporta, altresì, come precisa la circolare n. 12 del 2009, "da una parte la necessità della tracciabilità della donazione attraverso strumenti bancari o postali che evidenzino la particolare causa del versamento e dall'altra l'esistenza non di un programma generico, ma di un progetto già definito nell'ambito del settore di attività dell'ente destinatario prima dell'effettuazione dell'erogazione. L'utilità sociale del progetto comporta che esso si connoti per la realizzazione di attività solidaristiche".

Per quanto riguarda le somme derivanti dalla quota del 5 per mille dell'IRPEF, destinata dai contribuenti a finalità di interesse sociale, alle quali, fra l'altro, fa riferimento l'Associazione istante, si precisa che le stesse potranno essere erogate, ai sensi del citato art. 10, comma 2-bis), del D.Lgs. n. 460 del 1997, sempre che gli enti destinatari delle erogazioni siano ricompresi tra i soggetti destinatari del 5 per mille.

Da quanto sopra rappresentato, si ritiene che possono essere ricondotte nell'attività di beneficenza le erogazioni effettuate dall'Associazione istante a favore della Fondazione BETA ONLUS in presenza delle condizioni e dei limiti fissati dall'art. 10, comma 2-bis), del citato D.Lgs. n. 460 del 1997, come sopra evidenziati.

Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.



EVITARE BABELE

I giovani figli credono di sapere, i genitori sanno di non sapere: educazione ai nuovi linguaggi per entrambi

di Claudia Camicia *

Il bambino non è *sapiens*, sapiente, ma sa. Sa fare, sa eseguire, sa copiare. Nella sua sconfinata curiosità e avidità di conoscere ritiene erroneamente di sapere, si arroga delle mansioni e delle autonomie che non corrispondono purtroppo all'effettiva acquisizione di consapevolezza e lo rendono perciò più vulnerabile di fronte a coloro che sanno davvero, gli adulti.

E' opportuno ribadire la differenza tra informazione e conoscenza, servendoci della definizione data da Don Domenico Pompili (direttore Ufficio delle Comunicazioni Sociali): "l'informazione è uno strumento di produzione della conoscenza, ma non è di per sé conoscenza; l'informazione è un bene che può essere scambiato, mentre la conoscenza implica un incontro vitale con la realtà, una comunione con essa.L'informazione è qualcosa di puramente oggettivo, la conoscenza coinvolge il soggetto e lo trasforma."

A questo proposito l'interesse degli educatori e la emergenza educativa si soffermano non solo nell'individuare i criteri più adeguati da trasmettere per una capacità di elaborazione autonoma ma soprattutto per sviluppare un senso critico che li accompagni nella loro spensierata ricerca di conoscenza.

I timori dei genitori nella frequentazione dei figli non sono più indirizzati solo ai gruppi, alle comitive, ai compagni ma comprendono anche i social network, blog, chat, insomma i vari contesti occasionali scaturiti dalla rete da cui possono poi sfociare incontri reali.

I ragazzi oggi avvertono un'urgenza a spaziare oltre i confini della classe, della scuola, dell'oratorio, della casa, di ogni luogo tradizionale di aggregazione (attività sportive, ludiche, ricreative) e di incontrare per un confronto l'altro, enigmatico interlocutore.

La responsabilità dell'educatore risiede nell'aggiornamento delle sue competenze che devono sempre mantenere un contatto reale con l'evoluzione dinamica della società; un genitore non può trincerarsi dietro la giustificazione della mancanza di tempo e della scarsa comprensione delle terminologie!



Non arrocciamoci dietro un velleitarismo elitario, come fossimo rimasti i detentori di una comunicazione tradizionale rara e perciò più valida. Non lasciamoci abbagliare dal compiacimento generato nel constatare le abilità tecnologiche conseguite dai nostri figli più piccoli: in entrambi i casi lasciamo soli proprio i soggetti a noi più cari, quelli più fragili. E' un obbligo, per l'educatore oggi aggiornarsi sui fenomeni sociali presenti su internet (facebook, twitter, you tube, messenger, flickr, ecc.) e poterne discutere con i giovani. La comunicazione percepita dai minori è caratterizzata da sintesi e interazione plurima. Nell'incontro con il virtuale l'utilizzo non è culturalmente avvertito, la rila-

borazione manca, le difese sono abbassate e l'immunità spesso è raggiunta dopo esperienze deludenti.

Il neurologo e psichiatra Vittorino Andreoli afferma che gli adolescenti soffrono di un "autismo digitale" infatti hanno rapporti privi di reale umanità, usano una comunicazione non verbale, non sanno più decodificare e impiegare la semantica del corpo. In definitiva diventano più fragili, più esposti, più dipendenti. Non va sottovalutato il rapporto con il web 2.0 in cui la partecipazione diretta degli utenti alla creazione e diffusione dei contenuti (testi, video, foto, audio), il web rende possibile una presenza costante dell'altro nel computer; i ragazzi non vivono più la dimensione del "vuoto costruttivo" in cui l'attesa, l'immaginazione, le aspettative attivano la produzione simbolica e vivono in una situazione di contatto continuo sfibrante. In Giappone assistiamo ad un'amplificazione di questo comportamento nel fenomeno sociale dell'*hikikomori*: si tratta di casi, non più sporadici purtroppo, di adolescenti che si blindano nella loro stanza e tengono i contatti con l'esterno solo attraverso il computer. Oppure della "patologia da mancata connessione" che si esprime con attacchi d'ansia, nervosismo, disturbi del sonno e dell'alimentazione.

L'assenza di capacità di relazioni autentiche è il vero problema dell'insorgenza di tutti questi fenomeni: quando il dialogo si sgretola, quando la frammentazione sociale impedisce, quando le delusioni sono amare, sono gli educatori a dover agire, intervenire, proporre.

La gioventù *multitasking*, ovvero quella che si sa destreggiare tra più attività in contemporanea, impiegando i più moderni mezzi tecnologici, soffre e soffrirà nel futuro di solitudine, incapacità di aggregazione, esasperato solipsismo. In questo contesto evolutivo è necessario l'impegno a far nascere il senso critico sia nei bambini sia negli adolescenti imperniando la proposta educativa sui valori e non solo sulle emozioni, fornire dei modelli coerenti ed edificanti per rinsaldare l'individualità che non equivale *tout court* alla negazione della solidarietà sociale. Le spinte ribelli ed esplorative, specie dell'età adolescenziale, possono essere incanalate proprio in una dimensione etica ed affettiva grazie ad una cura responsabile, afferma la psicopedagogista e mediatrice familiare Daniela Cosco: "Prendersi cura responsabilmente ci distingue dagli altri animali. Generare non è solamente un atto biologico ma implica la componente della cura e l'inserimento del nuovo nato in un progetto educativo che ci spinge in avanti in una dimensione etica ed affettiva del legame genitoriale".

Se i modelli culturali dominanti non corrispondono a quelli della nostra formazione, bisogna farsi carico di comprenderli e rintracciarvi gli aspetti valoriali su cui intessere la comunicazione.

(*) Presidente Gruppo di Servizio per la Letteratura Giovanile

www.gruppoletteraturagiovanile.it

GIUSEPPE LAZZATI MAESTRO DI LAICITÀ'

A cent'anni dalla nascita ricordiamo Giuseppe Lazzati, testimone cristiano di laicità, con un articolo di Bartolomeo Sorge pubblicato su "Aggiornamenti Sociali".

di Bartolomeo Sorge

Giuseppe Lazzati (Milano, 22 giugno 1909 – 18 maggio 1986) non è stato solo un professore. Ha vissuto ciò che ha insegnato. A lui si addice bene quanto scrisse Paolo VI: "l'uomo contemporaneo ascolta più volentieri i testimoni che i maestri [...] o se ascolta i maestri lo fa perché sono dei testimoni" (*Evangelii nuntiandi* [1975], n. 41). A cent'anni dalla nascita, e a più di venti dalla morte, **Lazzati rimane tuttora**

maestro indiscusso e testi-

mone di vera laicità, di quella sintesi tra spiritualità e professionalità che il Concilio Vaticano II addita ai fedeli laici come condizione essenziale per compiere la loro vocazione e missione nella Chiesa e nella società.

Infatti, prima del Concilio si riteneva che il fedele laico, per realizzarsi pienamente, dovesse ispirarsi alla spiritualità e al carisma dell'uno o dell'altro ordine religioso.

Il Concilio, invece, ha messo

in luce che esiste una spiritualità specifica, propria della condizione secolare: "E' proprio dei laici cercare il regno di Dio trattando le cose temporali e orinandole secondo Dio", agire nel mondo "quasi dall'interno a modo di fermento" (*Lumen Gentium* n. 31).

Quanto insisteva Lazzati su queste parole del Concilio! Che fosse il suo "chiodo fisso" lo capii fin dalla prima volta lo vidi nel lontano 1952. Ero studente alla facoltà di filosofia che i gesuiti avevano a Gallarate (VA) e già lo udii parlare del dovere che i fedeli laici hanno di impegnarsi a costruire la "città dell'uomo a misura d'uomo" (espressione a lui carissima), insieme con tutti gli uomini di buona volontà. Partendo dalla etimologia del termine (dal greco *laòs*, popolo), giungeva alla conclusione che "laicità" era concetto cristiano e che la *polis*, per essere vera "città dell'uomo e casa comune", doveva neces-

sariamente essere "laica". Allora non potevo immaginare che, vent'anni più tardi, le nostre strade si sarebbero incrociate e che avremmo percorso insieme un importante tratto del cammino postconciliare della Chiesa italiana.

La svolta avvenne agli inizi del 1947. Ero da pochi mesi direttore de *La Civiltà Cattolica*, quando la Conferenza episcopale italiana (CEI) decise di dar vita al primo Convegno ecclesiale nazionale, per verificare in che

misura il Concilio era stato recepito in Italia a dieci anni

dalla conclusione. Mons. Enrico

Bartoletti, Segretario generale della CEI, volle che

Lazzati ed io fossimo i due vice

presidenti del Comitato preparatorio da lui presieduto.

Il Convegno "Evangelizzazione e promozione umana" ebbe luogo nell'autunno del

1976 a Roma. Così, per due

anni e mezzo, i miei rapporti con Lazzati si fecero via via

più stretti e furono per me

l'occasione di scoprire la grandezza della sua

anima e della sua fede. Posso dire che io stesso

rimasi contagiato dalla sua passione apostolica

per la formazione di un laicato adulto.

Questa sua attenzione nasceva in lui da un

grande amore per la Chiesa e per l'uomo. Un

attaccamento che non venne mai meno, neppure

durante le tante difficoltà che dovette affrontare

nel lungo periodo in cui fu Rettore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di

Milano (1968 - 1983). Perseguì imperterrito

l'ideale, nonostante le incomprensioni. Queste,

del resto, non potevano mancare essendo Laz-

zati un "uomo nuovo", un innovatore. Quante

volte l'ho sentito rammaricarsi per la "paura

del nuovo" che, a suo giudizio, tarpava le ali di

tanti pastori. Il Vangelo, non solo perché lo

Spirito dà la vita e la vita è movimento, ma anche

perché la Parola di Dio è fermento, fa lievi-



tare la massa, spinge alla ricerca di strade nuove, affinché l'annuncio della salvezza giunga ad ogni uomo e in ogni luogo.

[...] Lazzati si interrogò sulle forme nuove di presenza sociale e di servizio politico che i cattolici avrebbero dovuto escogitare per continuare a immettere solidarietà e amore nella "città dell'uomo".

"L'amore per l'uomo" doveva essere il termine medio necessario per consentire nella società pluralistica e secolarizzata l'incontro, il dialogo e la collaborazione fra tutti gli uomini di buona volontà, al di là delle divisioni ideologiche, culturali e confessionali.

La strada maestra che Lazzati indicava a questo fine era un'opera paziente e illuminata di "mediazione culturale" dei valori cristiani nella mutata situazione del Paese e nel rispetto della laicità dell'impegno temporale. "Guai - egli scrive - se la cultura cristiana non venisse costruita attraverso un processo di mediazione culturale. Vorrebbe dire condannarla (e anche svuotarla) in un fissismo di principi ideali, incapaci di misurarsi con la dinamica del divenire storico, perché non incarnata nel qui e ora di una determinata situazione: sicché è proprio nella mediazione culturale l'idea di una via, di un cammino da percorrere per costruire un'autentica cultura cristiana che ha sempre la forza ed efficacia di passare dall'ideazione alla realtà" (Lazzati G., *Laicità e impegno cristiano nelle realtà temporali*, cit., 120).

Ciononostante, non sfuggiva a Lazzati che l'impegno temporale o secolare potesse risultare ambiguo a causa dell'intenzionalità (così egli la chiamava) in base a cui i cittadini operano nel costruire la "città dell'uomo": quanti ispirano il proprio impegno all'amore, vincendo la verità e l'egoismo lavorano alla crescita vera dell'uomo; quanti invece ispirano il proprio impegno politico alla ricerca del potere, all'affermazione egoistica del proprio interesse o del proprio gruppo, lavorano a costruire una città dell'uomo contro l'uomo stesso. Ecco perché Lazzati si è battuto con tutte le forze per riaffermare il primato della dimensione morale nella costruzione della "città dell'uomo". Se la scienza, la politica, l'economia, la tecnica vengono separate dall'etica - insisteva -, esse si trasformano da forze di promozione umana in forze di autodistruzione.

E' incredibile quanto l'insegnamento di Lazzati si riveli drammaticamente vero, oggi più di ieri. Perciò, a cent'anni dalla sua nascita e oltre vent'anni dalla sua morte, gliene siamo tutti profondamente riconoscenti.



WWW.UNEBA.ORG: 130 PERSONE OGNI GIORNO

Più di centodiecimila pagine viste e più di trentaquattromila visitatori, da gennaio a settembre 2009.

Oppure: più di 34 mila visitatori e 131 di media al giorno. Il record è stato stabilito il 25 febbraio con 448 visitatori: era il periodo del rinnovo del contratto. Abbiamo poi registrato 388 visitatori lo scorso 31 agosto.

Questi i traguardi raggiunti da www.uneba.org da gennaio ad oggi.

E cinque dei primi 20 giorni con più visite sono stati tra agosto e settembre, a testimonianza di una crescita costante dell'attenzione.

In particolare da quando a luglio, abbiamo aumentato il numero di notizie pubblicate sul sito e siamo passati da una a due newsletter settimanali, abbiamo rilevato un netto aumento delle visite.

Tanto è vero che nelle prime tre settimane di settembre abbiamo avuto 189 visitatori al giorno e 494 pagine viste al giorno. Ottimo anche il risultato di agosto: malgrado le ferie abbiamo avuto 145 visitatori al giorno.

Ringraziamo gli associati Uneba per l'interessamento che ci incoraggia a proseguire nell'impegno di fornirvi informazioni utili in tempo rapido.

Aiutateci però a svolgere un servizio migliore: segnalate a info@uneba.org, oppure nei commenti a questo articolo, i vostri eventi oppure i temi che vi interesserebbe che trattassimo.

Vi ricordiamo poi che continua ad arricchirsi la parte riservata di www.uneba.org, quella a cui possono accedere solo i soci di Uneba in regola con i pagamenti delle quote associative. Sono centinaia infatti nella parte riservata i quesiti riguardanti situazioni concrete legate all'applicazione del contratto e a cui viene data risposta dagli esperti di Uneba. Molti di questi quesiti, infatti, sono quelli che gli enti stessi ci hanno inviato per email e che vengono ripresentati perché possano essere utili a tutti (naturalmente eliminando ogni esplicito riferimento a singolo ente).

[Www.uneba.org](http://www.uneba.org), sito ufficiale di Uneba, è curato da Uneba Veneto. Per contattare la redazione: 347 3677957, info@uneba.org

Tommaso Bisagno

STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE ISTANZA DI INTERPELLO – ART. 11 DELLA LEGGE 27 LUGLIO 2000, N. 212 – ARTICOLO 10 DEL DECRETO LEGISLATIVO 4 DICEMBRE 1997, N. 460

(Risoluzione n. 192 /E del 27.7.2009)

Con atto di interpello una Onlus costituita in forma di associazione riferisce di avere quale scopo statutario la “*solidarietà sociale e sociosanitaria e della beneficenza a favore di soggetti affetti da celiachia o da dermatite erpetiforme, secondo quanto previsto dall’art. 10 del D. Lgs 460/97*”; a tal fine l’associazione riferisce di avere fondato, nel corso dell’anno 2004, la Fondazione BETA Onlus, la quale, come risulta dallo statuto, “*..non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, in particolare nei settori della beneficenza e della ricerca scientifica, con peculiare riferimento alla ricerca relativa alle patologie della celiachia e della dermatite erpetiforme. La Fondazione persegue e realizza il proprio scopo di ricerca direttamente ovvero attraverso Enti di ricerca, Istituti o Università che abbiano tale finalità*”.

Pertanto l’Associazione istante ha chiesto all’Agenzia delle Entrate di conoscere se l’erogazione a favore della menzionata Fondazione BETA Onlus di parte dei propri proventi, anche derivanti dalla quota del 5% destinata dai contribuenti a sostegno della stessa Associazione, possa essere ricondotta nella nozione di beneficenza di cui all’art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Sul punto l’Associazione istante ritiene di poter procedere ad effettuare erogazioni liberali in favore della Fondazione BETA ONLUS, da destinare alla ricerca relativa alle patologie della celiachia, in virtù di quanto previsto dalla risoluzione n. 292 del 9 settembre 2002 ai sensi della quale possono ricondursi nella beneficenza, di cui all’art. 10, comma 1, lett. a), n. 3 del D.Lgs n. 460 del 1997, anche le erogazioni liberali in denaro fatte in favore di altre ONLUS che operano nell’ambito della ricerca scientifica.

Da parte sua l’Agenzia delle Entrate rileva che la nozione di beneficenza, oggetto di chiarimenti per effetto della citata risoluzione n. 292 del 9 settembre 2002, è stata oggetto di recente di una specifica previsione normativa.

In particolare l’art. 30, 4° comma D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, nell’art. 10 del D. Lgs. n. 460 del 1997 ha inserito, dopo il comma 2, il comma 2-bis) che qualifica e delimita l’attività di beneficenza, prevedendo che “*si considera attività di beneficenza, ai sensi del comma 1, lettera a), n. 3 anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con l’utilizzo di somme provenien-*

ti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al comma 1, lettera a), per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale”.

Prosegue l’Agenzia delle Entrate ricordando che la circolare n. 12 del 9 aprile 2009 ha precisato, fra l’altro, che la norma citata riconduce nella beneficenza, quale settore di attività in cui possono operare le ONLUS, oltre all’attività consistente nella concessione di erogazioni gratuite in denaro o in natura direttamente svolta a favore degli indigenti, anche l’attività di erogazione gratuita di somme di denaro a favore di altri enti sempre che ricorrano i requisiti stabiliti dalla stessa disposizione.

Più precisamente la circolare stabilisce che gli enti destinatari delle erogazioni devono essere enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente e direttamente nei settori di attività previsti dall’art. 10, 1° comma lettera a) del D. Lgs. n. 460/1997 e, quindi, nei settori dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, dell’assistenza sanitaria, dell’istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico, della tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, della promozione della cultura e dell’arte, della tutela dei diritti civili, della ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

La circolare n. 12 del 9 aprile 2009 chiarisce inoltre che le erogazioni gratuite in denaro destinate a tali enti possono essere ricondotte nell’attività di beneficenza sempre che provengano dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte e siano destinate alla realizzazione diretta di progetti di utilità sociale; ciò comporta “*da una parte la necessità della tracciabilità della donazione attraverso strumenti bancari o postali che evidenzino la particolare causa del versamento e dall’altra l’esistenza non di un programma generico, ma di un progetto già definito nell’ambito del settore di attività dell’ente destinatario prima dell’effettuazione dell’erogazione. L’utilità sociale del progetto comporta che esso si connoti per la realizzazione di attività solidaristiche*”.

Con specifico riguardo all’interpello proposto, l’Agenzia delle Entrate osserva che le somme derivanti dalla quota del 5% dell’IRPEF, destinata dai contribuenti a finalità di interesse sociale, potranno essere erogate, ai sensi del citato art. 10, comma 2-bis), del D.Lgs. n. 460 del 1997, sempre che gli enti destinatari delle erogazioni siano ricompresi tra i soggetti destinatari del 5%.

Concludendo, l’Agenzia delle Entrate ritiene che possano essere ricondotte nell’attività di beneficenza le erogazioni effettuate dall’Associazione istante a favore della Fondazione BETA ONLUS purchè in presenza delle condizioni e dei limiti fissati dall’art. 10, comma 2-bis) del D.Lgs. n. 460 del 1997.

STATO - MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ED ONLUS PER L'ACQUISTO DI AMBULANZE, BENI STRUMENTALI E BENI DA DONARE A STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE, IN MATERIA DI ATTIVITA' DI UTILITA' SOCIALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA LEGGE 21 NOVEMBRE 2000, N. 342, E DEL D.M. ATTUATIVO 28 AGOSTO 2001, N. 388, PER L'ANNUALITA' 2008

(Decreto 30 giugno 2009 – Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 10 settembre 2009)

Con il decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 30 giugno 2009 sono state attribuite ed autorizzate le quote di contributo per l'anno 2008 in favore delle associazioni di volontariato ed Onlus che hanno presentato le richieste per gli acquisti di ambulanze, beni strumentali e beni da donare a strutture sanitarie pubbliche, in quanto ritenute ammissibili ai sensi di quanto previsto dal D.M. attuativo 28 agosto 2001, n. 388, nella seguente misura: Euro 6.076.615,20 per acquisti o acquisizioni di ambulanze; Euro 1.139.365,35 per acquisti o acquisizioni di beni strumentali; Euro 379.788,45 per acquisti di beni donati a strutture sanitarie pubbliche.

Gli importi dei contributi concessi alle associazioni beneficiarie e distinti in relazione alle tre categorie di beni sopra enunciate, sono riportati negli elenchi inseriti nelle tabelle allegato al decreto.

Il decreto precisa che ai sensi dell'art. 1, 3° comma D.M. attuativo n. 388/2001 sono attribuite alle province autonome di Trento e Bolzano le risorse del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, ottenute sommando le quote percentuali assegnate alle associazioni delle rispettive province, come risultanti dalla tabella allegata al decreto, al fine di consentire alle medesime l'erogazione dei contributi direttamente in favore dei beneficiari.

REGIONE LAZIO - MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 23 LUGLIO 2007, N. 8 (REGOLAMENTO DEL FORUM REGIONALE PER LE POLITICHE GIOVANILI)

(Regolamento regionale 17 dicembre 2008, n. 25 - Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 47 - Prima parte del 20 dicembre 2008)

Con il regolamento regionale in parola vengono introdotte alcune modifiche a quanto previsto dal regolamento regionale n. 8 del 23 luglio 2007.

In particolare all'art. 3 del regolamento in parola sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole: "un terzo dei membri del direttivo, ovvero" sono soppresse; b) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. L'ordine del giorno delle sedute del Forum è redatto dal presidente, unitamente al vice presidente. L'integrazione dell'ordine del giorno può essere richiesta da un quinto dei componenti del Forum"; c) al comma 6 le parole: "fatta salva la diversa maggioranza prevista dagli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "fatte salve le diverse maggioranze previste dagli articoli 5, commi 2 e 3, e 7, comma 1. Sulle proposte di deliberazione possono essere presentati emendamen-

ti sottoscritti da almeno tre componenti del Forum".

L'art. 4 del regolamento regionale n. 8/2007 è sostituito dal seguente: "Art. 4 (Presidente). - 1. Il presidente del Forum, o il suo delegato: a) convoca e presiede il Forum e il direttivo; b) redige, unitamente al vice presidente, l'ordine del giorno delle sedute del Forum; c) rappresenta il Forum nelle sedi istituzionali".

L'art. 5 del regolamento regionale n. 8/2007 è sostituito dal seguente: "Art. 5 (Vice Presidente). - 1. Il vice presidente del Forum: a) coordina i lavori del Forum; b) redige l'ordine del giorno dei lavori del direttivo e ne coordina l'attività; c) svolge funzioni di portavoce del Forum e del direttivo. 2. Il vice presidente è eletto dal Forum nel corso della sua prima seduta. Nelle prime tre votazioni è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Forum. Nel caso in cui non si raggiunga tale maggioranza, a decorrere dalla quarta votazione, è sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei componenti. 3. Il vice presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza dei componenti del Forum. La mozione, motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei componenti del Forum, deve indicare il candidato alla carica ed è discussa e votata non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla presentazione".

All'art. 6 del regolamento regionale n. 8/2007 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Nell'ambito del Forum è costituito il direttivo, composto dal presidente, dal vice presidente e da altri nove membri eletti dal Forum con le modalità stabilite dall'art. 6-bis. Le funzioni di segretario sono svolte da uno dei componenti del direttivo, designato dal presidente"; b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il direttivo svolge le seguenti funzioni: a) predispone il piano annuale di attività del Forum ed il relativo bilancio di previsione per la successiva approvazione da parte dello stesso; b) predispone il conto consuntivo annuale del Forum, corredato dalla relazione sulle attività svolte nell'esercizio di riferimento per la successiva approvazione da parte dello stesso; c) dà attuazione al piano annuale di attività e ad ogni altra deliberazione del Forum e può proporre al Forum stesso l'istituzione di apposite commissioni di lavoro, secondo quanto previsto all'art. 7; d) dà attuazione, in particolare, alla deliberazione del Forum di cui all'art. 7, comma 1, adottando i relativi atti di organizzazione delle commissioni di lavoro; e) promuove convegni, audizioni, consultazioni ed indagini relative all'attività del Forum".

Dopo l'art. 6 del regolamento regionale n. 8/2007 è inserito l'art. 6 bis (Elezioni del Direttivo) che così dispone: "1. Nel corso della sua prima seduta, dopo l'elezione del vice presidente, il Forum elegge nove componenti del direttivo, le cui candidature sono presentate almeno cinque giorni prima della data di svolgimento delle elezioni. 2. L'elettore esprime il proprio voto scrivendo sulla scheda il nome e cognome dei candidati, fino ad un massimo di tre, per i quali intende esprimere preferenza. Risultano eletti i candidati che hanno conseguito il maggior numero di preferenze. A parità di voti, risulta eletto il candidato più giovane. 3. Nelle operazioni di voto, il presidente, o suo delegato, è assistito dai due componenti più giovani del Forum, che assumono le funzioni di segretario-scrutatore".

Il regolamento precisa infine che nella fase di prima attuazione il Forum elegge il vice presidente ed il direttivo con le modalità stabilite, rispettivamente, dagli artt. 5 e 6-bis del regolamento regionale n. 8/2007, come modificato dal presente regolamento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di quest'ultimo.

REGIONE LAZIO - ISTITUZIONE DEL SERVIZIO GRATUITO DI TELEASSISTENZA E DI TELESOCORSO SANITARI PER GLI ANZIANI, PER I DISABILI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE E PER GLI AMMALATI CRONICI NON OSPEDALIZZATI

(Legge regionale 24 dicembre 2008, n. 30 - Pubblicata nel suppl. ord. n. 166 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 48 del 27 dicembre 2008)

Con la legge in parola la regione intende promuovere l'attivazione omogenea sul proprio territorio del servizio di teleassistenza e telesoccorso a distanza, rivolto ai pazienti in condizioni di fragilità sociale e di bisogno sanitario.

La legge definisce come servizio di teleassistenza e telesoccorso le attività di monitoraggio, controllo, assistenza e soccorso svolte a distanza attraverso l'ausilio di strumenti e dispositivi atti a rilevare le condizioni psico-fisiche del soggetto assistito e a garantire la tempestiva comunicazione alle strutture socio-sanitarie.

La legge precisa inoltre che la regione individua nella gestione integrata lo strumento per l'erogazione delle funzioni di rilevanza sociale e sanitaria relative al servizio di teleassistenza e telesoccorso; le prestazioni di assistenza socio-sanitaria erogate nell'ambito del servizio sono individuate con apposita deliberazione della Giunta regionale, adottata previo parere della competente commissione consiliare permanente.

Gli oneri relativi al finanziamento delle componenti sociali del servizio di teleassistenza e telesoccorso sono a carico dei comuni, che li trasferiscono alle AUSL.

Destinatari del servizio sono i cittadini di età superiore ai settantacinque anni che usufruiscono di monoreddito o di un reddito pensionistico inferiore ad Euro 10.000,00, nonché i cittadini disabili portatori di handicap gravi, anche se di età inferiore ai sessantacinque anni.

I cittadini di età superiore ai settantacinque anni titolari di reddito annuo superiore ad Euro 10.000,00 possono accedere al servizio a pagamento; a tal fine ciascuna amministrazione comunale stabilisce le riduzioni sul costo del servizio previste per tali categorie di cittadini.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, sulla base dei dati forniti dagli uffici provinciali dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, le amministrazioni comunali censiscono i nuclei familiari, con particolare riguardo a quelli monopersonali, di cittadini aventi diritto di accesso al servizio di teleassistenza e telesoccorso; al termine del censimento i comuni trasmettono i dati rilevati alle AUSL territorialmente competenti, per lo svolgimento della programmazione di competenza.

Le AUSL provvedono allo svolgimento del servizio di teleassistenza e telesoccorso attraverso la stipula di convenzioni con enti, società pubbliche e private, organizzazioni non lucrative di utilità sociale ed enti non commerciali di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 che già svolgono questo tipo di attività e che sono in possesso dei requisiti di idoneità richiesti dall'art. 5 della legge.

Alle AUSL sono inoltre delegate le funzioni di monitoraggio, sorveglianza e verifica circa la qualità ed efficacia del servizio erogato dalle strutture sopra citate; i dati relativi allo svolgimento di tale attività di controllo sono trasmessi entro il 31 dicembre di ciascun anno alla regione.

La legge stabilisce che i soggetti che prestano il servizio di assistenza, controllo e soccorso a distanza devono garantire una corretta esecuzione dello stesso nel rispetto di una serie di requisiti strutturali e funzionali quali: la dotazione tecnologica di ricezione-trasmissione ed elaborazione dati, conforme alla normativa vigente sulle telecomunicazioni e dotata della certificazione di qualità necessaria per lo svolgimento del servizio; la presenza, nell'arco delle ventiquattro ore, di personale tecnico esperto in informatica che sovrintenda alla funzionalità della centrale d'ascolto e delle apparecchiature terminali di telecomunicazione installate presso le utenze; l'installazione e gestione di apparecchiature terminali informatiche presso l'utenza, dotate del sistema di vivavoce e tecnologicamente innovative, al fine di consentire l'adeguamento anche alle nuove applicazioni ed ai nuovi sviluppi del progresso tecnologico; la disponibilità di un protocollo sperimentato di gestione delle chiamate del Centro di ascolto in entrata ed in uscita, che consenta di individuare il tipo di intervento necessario, di garantire un tempestivo collegamento con le unità di pronto intervento o di crisi, nonché di contattare prontamente parenti o stretti congiunti degli assistiti; l'impiego di personale altamente qualificato, al fine di garantire, nel rispetto delle norme sulla privacy, la più ampia riservatezza sulle informazioni gestite e la professionalità nell'approccio al paziente.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge le AUSL stipulano apposite convenzioni con le strutture abilitate ai fini dell'erogazione del servizio di teleassistenza e di telesoccorso a distanza; la stipula di tali convenzioni avviene a seguito dell'esperimento di procedura di evidenza pubblica.

La legge prevede infine che, per il primo anno successivo alla sua entrata in vigore, il servizio di teleassistenza e di telesoccorso sia avviato a titolo sperimentale nelle AUSL Roma B, Roma D e Frosinone.

Tale sperimentazione è autorizzata dalla regione previa presentazione, da parte delle AUSL interessate, ed entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di un apposito progetto sperimentale nel quale sono indicati il campione di popolazione cui è rivolto il servizio; i servizi di teleassistenza e telesoccorso a distanza oggetto di sperimentazione; i soggetti deputati all'erogazione del servizio, con allegata certificazione di conformità ai requisiti di cui all'art. 5 della legge.

REGIONE LOMBARDIA - ISTITUZIONE DELLA FIGURA E DELL'UFFICIO DEL GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

(Legge regionale 30 marzo 2009, n. 6 - Pubblicata nel 1° S.O. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 13 del 3 aprile 2009)

La legge regionale n. 6/2009 prevede l'istituzione, presso il Consiglio regionale, dell'ufficio del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza il quale, nell'esercizio delle proprie funzioni non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale e svolge con imparzialità la propria attività in piena autonomia organizzativa ed amministrativa e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

Al Garante spetta il compito di: proporre agli enti ed alle istituzioni che si occupano di minori, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzata al riconoscimento dei minori come soggetti titolari di diritti; in particolare, il Garante propone iniziative in occasione della celebrazione della

giornata per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, istituita dall'art. 1, comma 6, legge 23 dicembre 1997, n. 451 (*"Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia"*); proporre e sostenere forme di partecipazione dei minori alla vita delle comunità locali; concorrere a verificare l'applicazione sul territorio regionale delle convenzioni di cui all'art. 1, comma 1, delle altre convenzioni internazionali dirette a tutelare i minori, nonché l'applicazione e l'attuazione delle disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali in materia di tutela dei minori; segnalare alle competenti autorità i fenomeni di esclusione sociale e di discriminazione dei minori, senza distinzione di sesso, di diversa abilità, nazionalità, etnia, religione e condizione economica, favorendo altresì tutte quelle iniziative messe in atto per il riconoscimento del valore e della dignità di tutti i minori; segnalare alle autorità competenti, raccordandosi con i servizi sociali territoriali, fatti costituenti reato o gravi situazioni di danno o di rischio per i minori; collaborare, in accordo con il sistema delle autonomie scolastiche, con gli enti preposti alla vigilanza sui fenomeni dell'evasione e dell'esclusione dell'obbligo scolastico; collaborare con le istituzioni e gli enti competenti al fine di perseguire la lotta contro ogni forma di sfruttamento ed in particolare contro il lavoro minorile, anche in collaborazione con le organizzazioni del privato sociale e le organizzazioni sindacali; collaborare con le istituzioni e gli enti competenti sul fenomeno dei minori scomparsi, con particolare riguardo ai minori stranieri non accompagnati, ai minori abbandonati e non segnalati ai servizi sociali ed alla magistratura minorile, sollecitando gli enti a realizzare forme e servizi di accoglienza; proporre agli enti locali ed ai soggetti pubblici e privati competenti iniziative per la prevenzione ed il contrasto dell'abuso dell'infanzia e dell'adolescenza in relazione alle disposizioni della legge 3 agosto 1998, n. 269 (*"Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù"*), della legge 11 agosto 2003, n. 228 (*"Misure contro la tratta delle persone"*) e della legge 6 febbraio 2006, n. 38 (*"Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet"*), nonché dei rischi di espanto di organi, di mutilazione genitale femminile (MGF) in conformità a quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2006, n. 7 (*"Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile"*) e per estendere i trattamenti sanitari e sociali volti a ridurre i danni subiti, anche fuori dal territorio nazionale, dai minori vittime di qualsiasi tipo di violenza; collaborare con il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) di cui alla legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 (*"Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)"*), con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249 (*"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radio-televivo"*), e gli altri organi competenti, alla vigilanza sulla programmazione radiotelevisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e su altre forme di comunicazione audiovisiva e telematica sotto i profili della percezione e della rappresentazione infantile, allo scopo di segnalare le eventuali trasgressioni; raccogliere segnalazioni in merito alla violazione delle norme previste a tutela dei minori, in tutti gli ambienti anche esterni alla famiglia, nella scuola, nei luoghi di cura, nelle strutture sportive ed in particolare nei luoghi in cui sono collocati per disposizione dell'autorità giudiziaria e tramite i servizi sociali territoriali e co-

municare alle autorità competenti le situazioni che richiedono interventi immediati di ordine assistenziale o giudiziario; raccogliere le segnalazioni inerenti i casi di conflitto di interesse tra i minori e chi esercita su di loro la potestà genitoriale, in particolare i casi di rischio per l'incolumità fisica; formulare proposte ed esprimere pareri non vincolanti su atti di indirizzo regionali riguardanti i minori, nonché su atti di programmazione dei comuni e delle province; collaborare con l'Osservatorio regionale sui minori istituito con legge regionale 14 dicembre 2004, n. 34 (*"Politiche regionali per i minori"*), con l'Osservatorio regionale sull'integrazione e la multietnicità e con gli osservatori tematici istituiti dalla Regione o con essa convenzionati; proporre iniziative a favore dei minori affetti da malattie e delle loro famiglie; collaborare con le istituzioni e gli enti competenti a vigilare sull'attività delle strutture sanitarie e delle unità di offerta sociali e socio-sanitarie pubbliche e private accreditate.

Anche in collaborazione con i competenti organi regionali e territoriali, il garante promuove la cultura della tutela e della cura, anche tramite l'organizzazione di corsi di formazione, svolgendo altresì attività di consulenza in materia.

Nell'esercizio delle funzioni ad esso attribuite il Garante può: visitare strutture ed unità di offerta pubbliche e private in cui sono ospitati minori fuori dalla famiglia, segnalando agli uffici e servizi territoriali ed alle autorità competenti le situazioni a rischio o non conformi che richiedono interventi immediati di carattere assistenziale o giudiziario; verificare l'adempimento, nei termini fissati con decreto dai tribunali per i minorenni, delle prescrizioni nei confronti dei comuni, delle province e delle aziende sanitarie locali e, nel caso di mancata indicazione dei termini, segnalare agli enti competenti le eventuali difformità ai fini degli adempimenti di legge; raccomandare alle amministrazioni competenti misure atte a migliorare la funzionalità dell'attività amministrativa, segnalando eventuali condotte omissive dei servizi sociali territoriali o delle unità d'offerta sociali e socio-sanitarie autorizzate o accreditate; intervenire nei procedimenti amministrativi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (*"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*), ove sussistono fattori di rischio o di danno per i minori, nonché presso le autorità competenti al fine di assicurare ai soggetti interessati nei procedimenti minorili civili aventi ad oggetto i loro figli o nipoti, la conoscenza degli atti amministrativi e giudiziari, nonché il rispetto delle procedure e di ragionevoli tempi di definizione.

In ultimo la legge prevede l'istituzione, presso l'Ufficio del Garante, di una Commissione consultiva della quale fanno parte una rappresentanza delle associazioni del terzo settore operanti nell'ambito dei servizi per i minori e una rappresentanza dei minori.

Con cadenza annuale il Garante informa il Consiglio regionale sull'attività svolta e sui risultati raggiunti attraverso la presentazione di una relazione nella quale vengono fornite informazioni in merito: allo stato di attivazione delle funzioni attribuite al Garante e, per ogni funzione, agli interventi realizzati, alle risorse umane e finanziarie impiegate ed agli esiti prodotti; alle criticità emerse nella realizzazione degli interventi e alle indicazioni sulle soluzioni da adottare; alle modalità di collaborazione con i soggetti istituzionali competenti ed alle ricadute ai fini di un maggior coordinamento ed integrazione delle politiche minorili; all'entità ed alla gravità delle violazioni dei diritti dei minori, nonché alle esigenze prioritarie di promozione dei diritti, rilevate sul territorio.

OASI DELLA TERZA ETÀ

a cura di Filippo Mari

Quest'anno, arrivato agli Altipiani di Arcinazzo, al residence dove trascorro da molti anni parte delle vacanze con la mia famiglia, ho trovato la piacevole sorpresa di vedere funzionante la "RSA, Icilio Giorgio Mancini" in costruzione da alcuni anni. L'opera ha preso il nome dal costruttore che l'aveva pensata ed è stata realizzata dai tre figli e le loro famiglie che gestiscono direttamente e con passione la Residenza. Il fine è di creare un rapporto familiare con gli ospiti considerate "persone", avere cura della persona che vuole essere trattata per quello che è adesso che ha bisogno di cure, di comprensione, di solidarietà, di affetto, di rispetto. Assicurare loro una permanenza serena, con una assistenza 24 ore su 24



di medici, infermieri professionali, assistenti, fisioterapisti, dietista, ecc. Gli ospiti hanno a disposizione vari spazi, al chiuso e all'aperto, per incontrarsi, per socializzare, per leggere (esiste una biblioteca), per svolgere le varie attività di terapia occupazionale, fisioterapia, riabilitazione, la palestra, la sala musica dove vengono proiettati anche film, la sala TV, la chiesa, un grande terrazzo con tavoli e poltroncine per potersi intrattenere all'aperto protetti da ombrelloni.

Un mio cognato (98 anni-autosufficiente) è venuto a trascorrere un mese al fresco. La località, a circa 900m. s.l.m., è ricca di verde e la Residenza è immersa in un parco secolare attrezzato per accogliere gli ospiti che vogliono passeggiare o sostare negli spazi predisposti anche per coloro che sono in carrozzella. Al mattino e al pomeriggio mia moglie ed io siamo andati a far compagnia a mio cognato e così è stato possibile constatare di persona lo svol-

gersi della vita quotidiana. Il medico, sempre presente, al mattino passa a salutare gli ospiti che si preparano per la colazione e controlla coloro che hanno problemi particolari. Le stanze, ad uno o due letti, hanno televisione digitale, telefono collegato con l'esterno, citofono, il bagno con le più aggiornate attrezzature per rispondere alle esigenze dei disabili. La Residenza ha 100 posti letto di cui 10 per ospitalità diurna ed è suddivisa in sette nuclei ciascuno con una piccola cucina ed una sala dove consumare la colazione. Accanto un'altra sala con tavoli, poltroncine e poltrone da riposo per intrattenersi e ricevere eventuali visite di familiari e conoscenti. Al momento del pranzo le assistenti accompagnano con l'ascensore gli ospiti con difficoltà di deambulazione al ristorante con tavoli da quattro o sei posti, tovaglie e tovaglioli cambiati tutti i giorni, ed i pasti scelti dagli ospiti su un menu giornaliero di tre primi, tre secondi, più contorni, frutta, dessert. Lo stesso trattamento per la cena.

Nel mese di agosto, ogni settimana uno spettacolo all'aperto ha visto non solo la partecipazione degli ospiti e dei loro familiari ma anche una numerosissima presenza degli abitanti del luogo e dei villeggianti. Momenti vissuti con interesse ed allegria da parte degli ospiti spesso direttamente coinvolti dai vari artisti che hanno presentato gli spettacoli. In particolare un gruppo folcloristico di Capri con musica e canti ha dato vita ad un "serpentone" formato dagli ospiti, alcuni in carrozzella, che hanno potuto esprimere entusiasti tutta la felicità per l'essere "entrati" nello spettacolo. Anche negli altri trattenimenti artistici si sono sempre avuti momenti di coinvolgimento degli ospiti con il canto e con giochi.

Il compleanno di una ospite è stata occasione di una festa organizzata dalla direzione con la partecipazione di tutti i presenti. Non ho visto nessuno isolato o dimenticato. Alcune coppie, con uno dei due in carrozzella, vedeva l'altro sempre premuroso ed attento ai desideri del coniuge. Qualcuno veniva al mattino, magari con la badante, e tornava a casa alla sera. Effettivamente un clima sereno, senza drammatizzazioni, con infermieri e assistenti sempre pronti ad ogni richiesta. Sì, forse potrà essere effettivamente un'oasi per tante persone anziane e in difficoltà. Senza considerare quanti posti di lavoro sono stati creati.



Questa pagina vuole essere un "colpo d'ala", cioè una proposta per un momento di riflessione.

BELLEZZA TRA GLI UOMINI

*L'umanità è una,
di essa fanno parte religione e irreligione.
Per credenti e non credenti
è comunque possibile
la via della spiritualità.
E' possibile la vita interiore profonda,
la creazione di bellezza tra gli uomini.*

Enzo Bianchi

"Per un'etica condivisa"
Ed. Giulio Einaudi

nuova
proposta

Bollettino ufficiale dell'UNEBA - Unione Nazionale Istituzioni e Iniziative di Assistenza Sociale

Direttore Responsabile: MAURIZIO GIORDANO

Redazione ed Amministrazione: 00182 Roma - Via Mirandola, 15 - Tel. 065943091 - Fax 0659602303

e - mail: info@uneba.it - sito internet: www.uneba.org

Autorizzazione del Tribunale di Roma N. 88 del 21/2/1991

Progetto, realizzazione grafica e stampa:

Consorzio AGE s.r.l. - Via Giustiniani 15/A - Roma - Tel. 069111307

Il giornale è inviato gratuitamente agli associati dell'UNEBA
Finito di stampare nell'ottobre 2009